

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. COCCO ANDREA SEGUIDO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARINO PASQUALE SEGUIDO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. LAVERONE LORENZO SEGUIDO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza riduce la sanzione inflitta al calciatore Laverone Lorenzo, all'ammenda di €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio